

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BERNACCHIA-BRIGIDA”
TERMOLI**

**CRITERI DI VALUTAZIONE
DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTINELLA SEDUTA DEL 04 APRILE 2018**

A.S. 2017-2018

La normativa di riferimento

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado. Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, dedicato esclusivamente all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, la nota n. 1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'esame e, infine, la nota n. 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all'esame e alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado.

Modalità di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado,

In particolare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I grado.

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- partecipazione alle prove di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI;
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio e fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti. Considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del DPR n. 249/1998 (ove è prevista l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

Nella nota si evidenzia che **non è più previsto il voto di comportamento** e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto inferiore a 6/10.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva e per l'ammissione all'Esame di Stato

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione, il Consiglio di Classe, sulla base di:

1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;
3. di una visione olistica della persona

valuta l'ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento **parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

- a) andamento didattico nell'arco dell'anno scolastico con particolare riferimento ai progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- b) profitto nelle diverse discipline;
- c) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- d) atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- e) situazioni certificate di disabilità;
- f) situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento facendo riferimento ad un'ipotizzata previsione di sviluppo globale dell'alunno a seguito di adattamento dei programmi di insegnamento al Piano Didattico Personalizzato;
- g) condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- h) costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- i) delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- j) dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- k) acquisizione di un metodo di studio;
- l) del grado di maturazione dimostrato;
- m) idoneità ad affrontare le prove d'esame
- n) validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non possono tuttavia apparire **più di 3 insufficienze**. Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base.

Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);

- pausa didattica;
- recupero delle competenze di base con corsi di recupero organizzati nell'ambito del progetto PON sull'inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.

La valutazione degli alunni con genitori stranieri terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il voto sintetico decimale in ambiti disciplinari complessi (*DLgs 62/17-Art.6*).

Criteria per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta a maggioranza.

La non ammissione si concepisce:

- **come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.**

Tenuto conto delle condizioni e premesse precedentemente espresse, i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di stato qualora presenti quattro o più materie insufficienti.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- assenze superiori ad ¼ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs.59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del Consiglio di Classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.

I criteri di non ammissione vanno comunque correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, alle eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe frequentata affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso.

Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, come precedentemente sottolineato, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni all'albo della Scuola.

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 così recita: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità: "L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- *aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 aprile 2018;*
- *non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 c 9 bis, del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);*
- *aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica l'ammissione all'esame).*

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati.

*In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione **può essere inferiore a 6/10**, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.*

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il risultato di un processo logico-valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in particolare nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media REALE dei voti del primo anno 20%
2. La media REALE dei voti del secondo anno 30%
3. La media REALE dei voti del terzo anno 50%

Per **media reale** si intende la media dei voti finali:

- assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente
- escludendo il voto di comportamento per la classe prima e seconda, ed escludendo il giudizio di Religione

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:

- La media REALE dei voti del secondo anno 40%
- La media REALE dei voti del terzo anno 60%

b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende:

- La media REALE dei voti del terzo anno 100%

Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in esame le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

Gli arrotondamenti avverranno seguendo il criterio: la media viene approssimata in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi.

Ed esempio:

- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione all'esame: 6 (sei);
- media finale ponderata da 6,50 a 6,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione all'esame: 7 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).

A discrezione del Consiglio di classe, sulla base dell'intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto, a comportamenti confacenti o meno alla vita scolastica e alla maturazione personale dell'alunno, è possibile attribuire uno 0,5 di punto di credito rispetto al riferimento sopra indicato, inteso come risultato della performance soggettiva dell'alunno.

L'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno.

Arrotondamenti in presenza di una disciplina con esito insufficiente

In particolare, gli allievi che terminando il terzo anno con una o più insufficienze e che vengono ammessi all'Esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza.

Unica eccezione è il caso in cui la media reale risulti inferiore a 6 decimi: anche in presenza di discipline insufficienti, il voto di ammissione verrà calcolato a partire dalla media reale, applicando poi le Regole generali di applicazione degli arrotondamenti.

Ad esempio: un allievo che si presenta con una materia insufficiente e che viene ammesso all'Esame con delibera di consiglio, e che all'ammissione risulta con una media di 5,8 sarà comunque ammesso all'esame con 6. Con più insufficienze l'arrotondamento è per difetto.

Segue l'esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame

CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME – CLASSI TERZE 2017-18

Nome alunno	Media 1 anno -20% senza voto di comportamento		Media 2 anno - 30 % senza voto di comportamento		Media 3 anno - 50 % senza voto di comportamento		Media	Percorso di migliora mento	Voto ammission e
X - Y	6,50	1,30	6,50	1,95	6,48	3,24	6,49		6
X - Y Senza materie insufficienti	6,42	1,28	6,55	1,97	6,98	3,49	6,51		7
X - Y A prescindere dalle materie insufficienti	5,30	1,06	5,58	1,67	5,20	2,60	5,33		5

Prove di Esame e determinazione del voto finale (cfr. D.L n. 62/2017 e D.M n. 741/2017)

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio pluridisciplinare. Le prove scritte sono:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate.

Per ognuna delle tre prove e per il colloquio è prevista una valutazione in decimi (senza decimali). La Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865 afferma i criteri di calcolo del voto finale: *“Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di eventuali cifre decimali, delle prove scritte e del colloquio; quest'ultima media viene fatta dalla sottocommissione. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione che delibera in seduta plenaria alunno per alunno.”*

Il decreto ministeriale n.741/2017 all'art.13 ha specificato in modo più lineare il procedimento per arrivare al voto finale, difatti leggendo bene l'articolo succitato, in esso sono indicate due medie distinte:

- **la prima media** servirà *preliminarmente* alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
- **la seconda media**, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

La media aritmetica si applica quindi tra il voto di ammissione e la media delle tre prove scritte d'esame e del colloquio.

L'eventuale arrotondamento avviene:

- in difetto per frazioni strettamente inferiori a 0,5 decimi (es: 6,4 viene arrotondato a 6)
- in eccesso per frazioni superiori o uguali a 0,5 decimi (es: 6,5 viene arrotondato a 7)

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non inferiore a 6/10. Seguendo questa impostazione, l'esito finale dell'esame tiene conto sia del cammino formativo percorso dallo studente nel corso dei tre anni (con maggior enfasi sui risultati degli ultimi periodi), sia dall'assunzione integrale e a pari peso degli esiti delle prove di esame.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

(Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8)

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:

- Esame di licenza: voto in 10/10
- Decisione discrezionale della Commissione
- Unanimità della Commissione

Qualora in candidato consegua la massima votazione nell'ammissione e in tutte le prove di esame (10/10 – ammissione, prove scritte e orale), considerato **il merito** di una simile circostanza, la proposta della lode verrà proposta d'ufficio dall'insegnante coordinatore della classe.

Nei casi di merito eccezionale, il Consiglio di Classe, nella seduta del 18.05.2018, ha stabilito i seguenti criteri:

- assiduità nello studio;
- comportamento responsabile, impegno costante ed encomiabile nel corso del triennio;
- possesso di sicure capacità e competenze;
- buona formazione e grado di maturità;
- particolare brillantezza nell'esposizione orale;
- alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti;
- partecipazione con attestato finale ad attività di potenziamento svolte in orario extracurricolare.

VALUTAZIONE FINALE

Le modalità per determinare la valutazione finale agli esami di Stato sono state indicate nell'art.8 del decreto 62/2017 e nella successiva Nota ministeriale 1865 del 2017.

Esse prevedono che la commissione d'esame deliberi, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La media si applica quindi tra il voto di ammissione e la media delle tre prove scritte d'esame e del colloquio.

Il decreto ministeriale n.741/2017 all'art.13 ha specificato in modo più lineare il procedimento per arrivare al voto finale, difatti leggendo bene l'articolo succitato, in esso sono indicate due medie distinte:

- **la prima media** servirà *preliminarmente* alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
- **la seconda media**, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto potrà essere arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria (cfr. art.13 comma 2 del decreto 741).

Svolgimento delle Prove Scritte

Il calendario delle prove, stabilito dal Dirigente scolastico in accordo con il Collegio Docenti, viene pertempo comunicato alle famiglie. Per giuste e ben motivate ragioni, il Collegio Docenti e/o la commissione esaminatrice potranno modificare il calendario delle prove, purché sia garantito il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa (D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998.

Regolamentodegli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).

Ai sensi della C.M. 32/2008 le prove scritte devono svolgersi in giorni diversi e la loro durata oraria è definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola.

L'articolazione e i contenuti delle prove scritte è stabilita dalla Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (durata 4 ore)

La **prova scritta di italiano** accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo e/o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati e all'interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da svolgere.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (durata 3 ore)

La prova scritta relativa alle **competenze logico matematiche** deve consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

La traccia che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione della prova. Durante lo svolgimento della prova è consentito l'utilizzo di: tavole numeriche e strumenti per il disegno geometrico

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate (durata 3 ore)

La prova scritta relativa alle **lingue straniere** deve consentire di accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria). La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell'Inglese.

Trattandosi di un'unica prova, anche se predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un'unica giornata.

In sede di riunione plenaria, la Commissione deve:

- a) scegliere, tra le tipologie di prove definite nel D.M. n. 741/2017;
- b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;
- c) definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione di un congruo intervallo di tempo tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con DSA
- d) stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.

Regole per lo svolgimento del colloquio pluridisciplinare

“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)

Il colloquio orale deve essere **pluridisciplinare** e deve consentire una valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno evitando che si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **20/25 minuti**: per agevolare il candidato, sono previste due fasi distinte.

1. Prima Parte: esposizione della tematica

Durante la prima parte del colloquio, il candidato può partire dall'**esposizione di una tematica** (precedentemente scelta e concordata con gli insegnanti) frutto delle attività svolte nel triennio e in particolare nel terzo anno.

Il candidato inizia la discussione orale comunicando la tematica da lui scelta e la presenterà alla Commissione nella forma che gli sarà più congeniale, anche attraverso un elaborato creativo.

Gli strumenti di presentazione possono essere tra i più vari:

1. Presentazione in Power Point costituita da un massimo di 8/10 slide
2. Cartellone esplicativo
3. Filmato o brano musicale della durata massima di 2 minuti
4. Mappe concettuali, schemi, grafici, disegni;
6. Plastico tridimensionale.

Sono consentite altre modalità, qui non specificate, purché concordate con l'insegnante referente. La prova orale si svolgerà in un'aula della scuola, dotata di LIM.

Agli studenti che hanno una buona valutazione della parte orale delle lingue straniere, si consiglia di trattare una parte di esposizione in una delle tre lingue curricolari secondo la metodologia CLIL (Inglese, Francese e Spagnolo).

2. Seconda Parte: colloquio sugli argomenti curricolari

La seconda parte del colloquio è dedicata agli **argomenti curricolari** delle singole materie.

In questa fase sono da privilegiare le materie per cui non è prevista la prova scritta di esame (Arte e Immagine, Geografia, Musica, Scienze, Storia, Scienze Motorie, Tecnologia).

Gli insegnanti possono fare domande più specifiche per accertare le conoscenze e le competenze del candidato. Non è esclusa la possibilità, da parte del candidato, di portare a sostegno dell'orale una raccolta di lavori svolti durante l'anno.

Per quanto concerne gli argomenti svolti, le linee didattiche seguite, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte dei candidati, si fa riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nella propria progettazione disciplinare e nella relazione finale del Consiglio di Classe.

Qualora non sia stato fatto durante la prima parte del colloquio, in questa seconda parte viene anche accertata la capacità del candidato di esprimersi in lingua straniera (Inglese, Francese e Spagnolo).

Al termine della discussione, prima di congedare il candidato, agli alunni sarà comunicato l'esito numerico (il voto in decimi) delle prove scritte.

La durata complessiva prevista per la seconda parte del colloquio è di **circa 15 minuti**.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione per valutare:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente con particolare attenzione a:
 - le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo;
 - la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
 - i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza

ALUNNO/A.....CLASSE III SEZ.....

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE			
Il/La candidato/a ha presentato gli argomenti evidenziando il possesso di conoscenze, abilità e competenze in modo			
	ampio e approfondito/ preciso	Voto10	
	corretto e pertinente	Voto 9	
	adeguato	Voto 8	
	corretto ma limitato agli aspetti essenziali	Voto 7	
	generalmente corretto ma superficiale	Voto 6	
	Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso	Voto 5	
e li ha collegati in maniera			
	ben articolata e sicura /efficace ed autonoma	Voto10	
	sicura ed autonoma	Voto 9	
	appropriata	Voto 8	
	discretamente sicura	Voto 7	
	semplice ma comprensibile /sufficientemente sicura	Voto 6	
	parziale e imprecisa.	Voto 5	
L'esposizione è stata			
	organica / coerente e chiara	Voto10	
	completa ed esauriente	Voto 9	
	completa	Voto 8	
	adeguata	Voto 7	
	semplice e sostanzialmente corretta	Voto 6	
	poco chiara/ confusa/ stentata	Voto 5	
e caratterizzata da un lessico			
	ricco, pertinente e specifico	Voto10	
	abbastanza vario e pertinente	Voto 9	
	corretto	Voto 8	
	abbastanza corretto	Voto 7	
	semplice e generico /a volte impreciso	Voto 6	
	povero e impreciso/ non appropriato.	Voto 5	
La capacità di esprimere valutazioni personali è			
	puntuale ed efficace	Voto10	
	pertinente	Voto 9	
	precisa	Voto 8	
	adeguata	Voto 7	
	abbastanza adeguata	Voto 6	
	poco adeguata.	Voto 5	
Complessivamente il/la candidato/a ha dimostrato un atteggiamento			
	sicuro e disinvolto	Voto10	
	sicuro e abbastanza disinvolto	Voto 9	
	sicuro ma teso	Voto 8	
	discretamente sicuro – piuttosto emozionato	Voto 7	
	sufficientemente sicuro – impacciato- poco sicuro	Voto 6	
	confuso e incerto – disorientato- molto emozionato	Voto 5	

VOTO.....

Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA e Bisogni Educativi Speciali – BES

Per gli **allievi con certificazione di DSA/BES** esiste una dettagliata normativa.

In linea del tutto generale, il riferimento normativo è dato dalla Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012; in essa si afferma che:

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

La valutazione per gli alunni con DSA e BES è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

Le **PROVE INVALSI**, la cui partecipazione è requisito per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo, possono essere predisposte con adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Le **PROVE D'ESAME** possono prevedere tempi più lunghi, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte, sempre coerenti con il PDP.

Il **diploma finale** non farà menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione degli alunni con disabilità (ex. L.104/92)

La valutazione per gli **alunni con disabilità** è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- il comportamento;
- alle valutazioni delle singole discipline;
- alle attività svolte.

Le **PROVE INVALSI**, possono essere svolte prevedendo misure compensative o dispensative, adattamenti. Se ritenuto opportuno, può essere deliberato l'esonero dalla prova, senza che questo comprometta l'ammissione all'Esame.

Le **PROVE D'ESAME** possono prevedere l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

Le **PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE** – Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Il **diploma finale** non farà menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

*Visto e adottato dal **Collegio Docenti** della Scuola Sec. di 1° “Bernacchia-Brigida” in data 18 maggio 2018*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Matilde TARTAGLIA